

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2086

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DI LUCA

(V. Stampato Camera n. 2630)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 2003*

Modifica all’articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128,
in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai
sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è inserito il seguente:

«3-bis. Le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali, possono accedere per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dei reati di cui agli articoli 573 e 574 del codice penale, nonché dei reati di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati, detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti le generalità dei passeggeri e la movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti le generalità dei passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dei reati di cui ai citati articoli 573 e 574 del codice penale, nonché dei reati di cui al citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, né trasmessi ad altre amministrazioni. I dati raccolti relativi a persone, nei cui confronti non risultino necessari approfondimenti di indagine, devono essere senza

ritardo cancellati o trasformati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati. In ogni caso, i dati raccolti non possono essere utilizzati al di fuori del procedimento in corso e dei procedimenti ad esso coordinati o collegati».

